

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

25.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 21 MARZO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

| | <i>Pag.</i> |
|---|-------------|
| Comunicazioni del Presidente | 341 |
| Disegni di legge (Discussione e approvazione): | |
| Norme sull'avanzamento degli ufficiali della riserva e sulla composizione della Commissione centrale e di avanzamento. (Modificato dal Senato) (1249-B) | 342 |
| SACCO, <i>Relatore</i> . | |
| Concorsi e trasferimenti nei corpi del Genio civile e delle Armi navali (1315) . . | 342 |
| NEGROTTO CAMBIASO, <i>Relatore</i> - RICCARDI ARTURO, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE. | |
| Norme concernenti il periodo di prova per gli uditori giudiziari militari e il conferimento di posti vacanti nel ruolo della magistratura militare (1316) | 343 |
| BARBARO, <i>Relatore</i> . | |
| Avanzamento dei colonnelli riassunti e composizione della Commissione speciale di avanzamento (1317) | 344 |
| PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . | |
| Aggiornamenti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore (1318) . . | 344 |
| PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . | |
| Esame dei decreti registrati con riserva | 344 |
| SACCO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, MANNI. | |

La riunione comincia alle 10.30.

PRESIDENTE comunica che sono assenti perchè mobilitati i Consiglieri nazionali Berna, Cagetti, Cataldo, Fanelli, Ferretti di Castelferretto, Gorini, Hemmeler, Margara, Mazzetti Mario, Muschietti e Ricci Giorgio.

Sono in congedo Di Belsito e Guglielmotti. Constata che la Commissione è in numero legale.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la marina Riccardi Arturo*).

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE dà lettura di una lettera del Sottosegretario di Stato per la guerra il quale, impedito di intervenire alla riunione, dà chiarimenti a proposito delle osservazioni fatte dalla Commissione discutendo il disegno di legge concernente le promozioni cui avrebbero avuto diritto i caduti in guerra e l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi giudicati prescelti.

« Al riguardo » dice la lettera « si ritiene opportuno chiarire che nessuna eterogeneità sussiste nel disegno di legge in discussione, in quanto tutte le disposizioni in esso contenute riguardano l'avanzamento dei celibi, come può desumersi dal fatto che ciascun articolo non è che la sostituzione di corrispon-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

denti norme contenute nei Regi decreti 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, e 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, concernenti entrambi l'avanzamento dei celibi.

« La possibilità, invero di conseguire promozioni per merito di guerra, anche senza il possesso dello stato di coniugato o di vedovo, era già prevista nell'articolo 2 dei citati Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII e così pure il conferimento ai caduti di guerra della promozione cui avrebbero avuto diritto prima del decesso era già consentita dall'articolo 97 della legge sull'avanzamento, solo però che da tale beneficio rimanevano esclusi i celibi.

« Ora con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in discussione, sono state riportate le disposizioni dinanzi riferite con in più l'integrazione relativa alla possibilità di conferire ai caduti in guerra la promozione cui avrebbero avuto diritto prima del decesso, anche nel caso in cui fossero celibi.

« Circa, poi, il voto espresso dalla Commissione che gli articoli 3, 4 e 5 e le ultime due righe dell'articolo 6 del predetto disegno di legge siano, con apposito provvedimento, uniti al complesso normativo del disegno di legge concernente la sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale, si fa presente che i due provvedimenti sono stati redatti separatamente perchè il primo (presentato da questo Ministero) contiene disposizioni di carattere permanente, mentre il secondo (presentato dal Ministero degli interni) riveste carattere di transitorietà. Ciò stante non si reputa necessario dar corso ad un nuovo provvedimento nei sensi su riferiti ».

Prende atto con compiacimento dell'attenzione rivolta dal Sottosegretario di Stato per la guerra alle osservazioni della Commissione e mentre gli è grato della comunicazione scritta, spera che le sue alte cure di Governo gli consentano di intervenire alle successive riunioni della Commissione.

Discussione del disegno di legge: Norme sull'avanzamento degli ufficiali della riserva e sulla composizione della Commissione centrale di avanzamento. (1249-B)

SACCO, *Relatore*, informa che il disegno di legge ritorna dal Senato con queste modifiche all'articolo 2: si è soppressa la facoltà che si conferiva al Ministero della guerra di

considerare valevole, agli effetti della promozione a generale di corpo d'armata, anche la carica di ispettore d'arma ricoperta durante il tempo di pace, e vengono ammessi a conseguire il grado di generale di corpo d'armata i generali di divisione che, durante il servizio permanente o quali richiamati dalla riserva in tempo di guerra, abbiano ricoperta la carica di comandante del Regio corpo truppe libiche o di comandante delle truppe di un governo dell'Africa Orientale Italiana.

Trova che tali modifiche meritano approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo 2 emendato dal Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Concorsi e trasferimenti nei corpi del Genio navale e delle Armi navali. (1315)

NEGROTTA CAMBIASO, *Relatore*, nota che il disegno di legge è stato determinato dalla necessità di ovviare alle deficienze di reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo, verificatesi negli ultimi tempi, nei corpi del Genio navale e delle Armi navali. Si provvede pertanto a colmare codesti vuoti, autorizzando, in via straordinaria, la immisione negli organici dei detti corpi, col grado di tenente o di capitano, di ufficiali di complemento delle Forze armate che siano in possesso di determinati requisiti, mediante concorso per titoli. Inoltre si ammette anche il trasferimento del Corpo del Genio navale dei capitani in servizio permanente effettivo del ruolo transitorio di macchina, provvisti di laurea in ingegneria navale e meccanica.

Specifica quali siano i requisiti di laurea, di età e di servizio, richiesti per i concorsi a tenente o a capitano, sia nel Genio navale che nelle Armi navali ed avverte che la partecipazione ai concorsi da parte degli ufficiali di complemento del Regio esercito e della Regia aeronautica è subordinata al nulla osta dei Ministeri competenti.

Riconosce che si tratta di un provvedimento utile ed indispensabile che merita approvazione.

RICCARDI ARTURO, *Sottosegretario di Stato per la marina*, pone in rilievo il carattere eccezionale del provvedimento cui si è ritenuto di dover ricorrere per la necessità di colmare prontamente le lacune esistenti negli organici degli ufficiali inferiori dei Corpi del Genio navale e delle Armi navali.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Normalmente, per il reclutamento degli ufficiali inferiori di questi corpi tecnici, la marina ricorre a pubblici concorsi tra elementi che siano in possesso di determinati requisiti e titoli di studio. Però, nelle attuali circostanze, il fatto che molti ingegneri delle varie specialità, ovvero laureati in chimica o in chimica industriale o in fisica, sono stati assorbiti nelle industrie attinenti all'attività bellica, ha determinato una notevole scarsità di concorrenti a questi posti vacanti nella Regia marina. Pertanto si è creduto di rivolgere lo sguardo ad una possibilità interna, sia nella marina che nelle altre Forze armate, cercando di assorbire in questi corpi tecnici ufficiali di complemento appartenenti ad altre armi o corpi.

Trattandosi di ufficiali di complemento che posseggono i necessari titoli di studio, che hanno già fatto un certo periodo di scuola, e di servizio militare, si può avere sufficiente affidamento sia per la loro qualifica tecnica, sia per il requisito della caratteristica militare.

Quanto al trasferimento nel Corpo del Genio navale di capitani in servizio permanente effettivo del ruolo transitorio di macchina, qualora siano provvisti di laurea in ingegneria navale e meccanica, fa presente che gli ufficiali appartenenti a questo ruolo sono sei in tutto, e si tratta di ufficiali che, subordinatamente al conseguimento della laurea in ingegneria meccanica e industriale entro il termine di tre anni, avrebbero avuto, in passato, la possibilità di continuare la loro carriera altrimenti limitata al grado di capitano. Essi non riuscirono ad assolvere a detto obbligo nel tempo stabilito, ma in questo frattempo hanno ottenuto la laurea e per di più sono stati efficacemente impiegati in mansioni di particolare importanza. Quindi anch'essi danno garanzia di idoneità.

Ritiene pertanto che la procedura eccezionale che si è dovuta adottare sia per l'una che per l'altra forma di reclutamento, dato che deve avviarsi ad una necessità urgente e a difficoltà inerenti allo stato di guerra, possa essere senz'altro approvata.

PRESIDENTE riconosce che tutti i provvedimenti eccezionali determinati dallo stato di guerra, quando sono contenuti e circoscritti dalle vere necessità della guerra stessa, non possono essere che approvati. Coglie occasione per esaltare il meraviglioso sforzo che nel più geloso silenzio, la nostra marina sta compiendo con spirito di sublime abnegazione e di eroico sacrificio. Quando esso sarà conosciuto, non potrà non destare la più alta ammirazione non solo in tutti gli italiani, ma nel

mondo intero. Le gloriose pagine di eroismo che la nostra marina sta scrivendo insieme alle altre nostre Forze armate sono di grande onore pel nostro Paese e resteranno memorabili nella storia di questa guerra. (*Vivissimi applausi*).

RICCARDI ARTURO, *Sottosegretario di Stato per la marina*, ringrazia e dichiara che la marina ha impegnato e impegnerà tutta se stessa a servizio della Patria e quando il suo sforzo sarà conosciuto, il Paese potrà constatare, secondo le sue legittime aspettative, come essa si sia prodigata nell'assolvimento dei suoi ardui compiti. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme concernenti il periodo di prova per gli uditori giudiziari militari e il conferimento di posti vacanti nel ruolo della Magistratura militare. (1316)

BARBARO, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone anzitutto che il servizio prestato con funzioni giudiziarie presso i Tribunali militari dagli uditori giudiziari militari, in qualità di ufficiali delle categorie in congedo, è riconosciuto utile ai fini del compimento del periodo di prova.

Si tratta di un provvedimento di equità, perchè altrimenti questi giovani ammessi alla magistratura militare con recente concorso e chiamati in servizio come ufficiali in congedo per essere utilizzati presso i Tribunali di guerra, non avrebbero potuto, durante il richiamo, iniziare il normale periodo di prova, con evidente danno per la loro carriera.

Inoltre, con lo stesso disegno di legge, si dà facoltà al Ministero della guerra di colmare alcune vacanze nei ruoli della magistratura militare e intanto, salvo a bandire altri concorsi, vi si provvede parzialmente dando la possibilità di reclutare gli idonei nel concorso indetto col decreto Ministeriale 1° aprile 1939-XVII. Date le giuste ragioni da cui è determinato il provvedimento, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Avanzamento dei colonnelli riassunti e composizione della Commissione speciale di avanzamento. (1317)

PRESIDENTE riferisce in luogo del Relatore Guglielmotti e fa presente che col disegno di legge in esame si apportano due modificazioni alla legge sull'avanzamento degli ufficiali.

Con la prima si mira ad agevolare il funzionamento della Commissione speciale di avanzamento con la aggiunta di almeno due membri supplenti, essi pure scelti fra gli ufficiali generali in servizio permanente o della riserva, i quali sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Questa aggiunta è apparsa necessaria poiché non sempre è dato di poter avere la presenza dei membri effettivi.

Con la seconda modifica, si stabilisce che qualora a ricoprire la vacanza del grado di generale di brigata, concorrano più colonnelli riassunti, per i quali il Ministro della guerra abbia pronunciato, anche in epoche diverse, giudizio decisivo favorevole, la promozione è devoluta al colonnello più anziano in grado.

Quest'aggiunta viene a togliere ogni incertezza, poichè la legge sino ad ora prevedeva solo il caso del singolo colonnello giudicato idoneo all'avanzamento; ma nel caso che fossero stati giudicati idonei diversi colonnelli, nasceva il dubbio se avesse diritto alla promozione quello dichiarato idoneo prima, o il più anziano in grado.

Pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aggiornamenti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Comando di Corpo di Stato Maggiore. (1318)

PRESIDENTE, *Relatore*, ricorda che i provvedimenti che interessano gli ufficiali di Stato Maggiore sono decisi in seguito a parere di apposita Commissione costituita dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito, dal Sottocapo di Stato Maggiore e dai generali capi reparto del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Siccome attualmente il Capo di Stato Maggiore dell'esercito è impegnato in altri compiti e non può essere a disposizione per presiedere questa Commissione, chi praticamente la presiede, come la legge consente, è il Sot-

tocapo di Stato Maggiore. E poichè occorre che questi sia coadiuvato dal generale addetto allo Stato Maggiore Generale, il disegno di legge dà la possibilità di fare intervenire alle riunioni della Commissione anche questo generale addetto, aggiungendolo fra i componenti della Commissione stessa.

Pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Esame di decreti registrati con riserva.

SACCO, *Relatore*, riferisce sul decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro dell'aeronautica, in data 24 ottobre 1938-XVI, con il quale viene concessa la pensione di reversibilità alla signora Virginia Sita, vedova del capitano A.A.r.n. Adriano Bacula.

Ricorda come il capitano Bacula sia stato un valoroso pilota militare ed apprezzatissimo esperto di idrovolanti, un vero pioniere dell'aviazione. Posto in congedo provvisorio, fu destinato ad una fabbrica di idrovolanti. Nel trasferimento di un apparecchio da Sesto Calende a Bucarest, precipitò in seguito ad incidente e morì. Il decreto di pensione per la vedova fu registrato con riserva perchè il Bacula aveva sposato dopo il suo collocamento in congedo provvisorio.

Ritiene però che in considerazione delle particolari benemerienze del capitano Bacula, possa essere concessa la sanatoria.

PRESIDENTE pone a partito la proposta di accordare la sanatoria.

(È approvata).

SACCO, *Relatore*, riferisce sul decreto Reale del 24 febbraio 1939-XVII, col quale il cittadino libico Caramanli Taher è nominato sottotenente in S. P. E. nel Regio esercito.

Nota che in base alla legge sulla speciale cittadinanza libica, il Caramanli avrebbe il diritto di essere nominato ufficiale per i reparti libici e non ufficiale del Regio esercito. Date però le note benemerienze della famiglia Caramanli verso l'Italia e dato che il giovane Caramanli è italianissimo per sentimenti e per tradizione, ritiene che possa essere accordata la sanatoria.

Si tratta di un provvedimento eccezionale, che non potrà costituire un precedente, dato il suo significato politico.

PRESIDENTE concorda, ma fa presente che, in passato, per un caso analogo, si venne a determinare una situazione imbarazzante e dolorosa per lo stesso beneficiario.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MANNI ricorda pure un caso consimile per cui ad un certo punto sorsero difficoltà e fu troncata la carriera di un valoroso ufficiale. Non vorrebbe che altrettanto accadesse nel caso presente.

SACCO, *Relatore*, fa notare che il caso specifico è diverso. Rileva però l'opportunità che la situazione dei cittadini libici venga in qualche modo riveduta.

PRESIDENTE pone a partito la proposta di accordare la sanatoria pur rimanendo fermo il rilievo della Commissione circa la delicatezza dell'argomento che ha dato luogo, in passato, a situazioni incresciose.

(La proposta è approvata).

SACCO, *Relatore*, riferisce sul decreto Reale 24 settembre 1940-XVIII, col quale il cieco di guerra Lamenti Enrico, Sottocapomani-
nipoło della Milizia Volontaria per la Sicu-

rezza Nazionale, è nominato sottotenente di complemento di fanteria.

Mette in luce il caso particolare del sottocapomani-
nipoło Lamenti il quale, pel suo nobile sacrificio, merita la nomina a sottotenente di complemento di fanteria, nonostante la sua gloriosa minorazione fisica.

Propone di accordare la sanatoria.

PRESIDENTE pone a partito tale proposta.

(È approvata).

Chiude la riunione rinnovando, nel significativo primo giorno di primavera, l'auspicio di vittoria alle nostre valorose Forze armate ed esprimendo solo il rammarico di non essere accanto a loro. *(Applausi vivissimi).*

Ordina il saluto al Duce! *(Tutti rispondono: A noi!).*

La riunione termina alle 11.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Norme sull'avanzamento degli ufficiali della riserva e sulla composizione della Commissione centrale di avanzamento. (1249-B)

ART. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, e per tutta la durata della guerra, il primo comma dell'articolo 15 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali è costituita la Commissione centrale di avanzamento composta dai seguenti membri effettivi:

« a) Capo di Stato Maggiore dell'esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

« b) quattro o più generali in servizio permanente, nominati dal Ministro per la guerra, che siano generali d'armata o generali di corpo d'armata comandanti designati di armata ».

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, il primo comma dell'articolo 72 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente e, ad ogni modo, non può conseguire, durante la permanenza nella riserva, più di due promozioni. Però il grado di generale di corpo d'armata può essere conseguito soltanto dal generale di divisione che, durante il servizio permanente o quale richiamato dalla riserva in tempo di guerra, abbia tenuto l'effettivo

comando di divisione od abbia ricoperto la carica di ispettore d'arma o di comandante del Regio Corpo Truppe Libiche o di comandante delle truppe di un governo dell'Africa Orientale Italiana oppure, in tempo di guerra, abbia ricoperto una delle seguenti cariche: comandante di artiglieria o del genio di armata, comandante di difesa territoriale, direttore generale presso il Ministero della guerra ».

ART. 3.

Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1639, contenente norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Concorsi e trasferimenti nei corpi del Genio navale e delle Armi navali. (1315)

ART. 1.

Il Ministro per la marina ha facoltà di indire concorsi straordinari per titoli per la nomina a capitano e tenente in servizio permanente effettivo nei Corpi del Genio navale e delle Armi navali.

ART. 2.

Possono concorrere al grado di capitano del Genio navale in servizio permanente effettivo i capitani del Genio navale di complemento, muniti di laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica, che non abbiano superato il 37° anno di età e abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo da ufficiale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Possono concorrere al grado di tenente dei Genio navale in servizio permanente effettivo i tenenti ed i sottotenenti di complemento delle Forze Armate, muniti di laurea in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica, che non abbiano superato il 30° anno di età ed abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo da ufficiale.

A parità di merito, costituisce titolo preferenziale la laurea in ingegneria navale e meccanica.

ART. 3.

Possono concorrere al grado di capitano delle Armi navali in servizio permanente effettivo gli ufficiali di complemento che siano tenenti di vascello, capitani dei Corpi del Genio navale e delle Armi navali, capitani del Regio esercito, appartenenti alle armi di artiglieria o genio, o capitani della Regia aeronautica, appartenenti al ruolo del Genio aeronautico, e siano muniti di laurea in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica, ovvero in chimica o in chimica industriale o in fisica, non abbiano superato il 37° anno di età ed abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo da ufficiale.

Possono concorrere al grado di tenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo i tenenti ed i sottotenenti di complemento delle Forze Armate, che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel comma precedente, non abbiano superato il 30° anno di età ed abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo da ufficiale.

ART. 4.

La partecipazione ai concorsi previsti dalla presente legge degli ufficiali di complemento del Regio esercito e della Regia aeronautica è subordinata al preventivo nulla osta dei competenti Ministeri.

ART. 5.

I capitani in servizio permanente effettivo del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina di cui alla legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, se provvisti di laurea in ingegneria navale e meccanica, possono essere trasferiti nel Corpo ufficiali del Genio navale in servizio permanente effettivo.

ART. 6.

Le norme relative ai concorsi e trasferimenti previsti dalla presente legge saranno stabilite con Regio decreto da emanarsi, su

proposta del Ministro della marina, di concerto col Ministro delle finanze, in base all'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Norme concernenti il periodo di prova per gli uditori giudiziari militari e il conferimento di posti vacanti nel ruolo della magistratura militare. (1316)

ART. 1.

Il servizio prestato con funzioni giudiziarie dagli uditori giudiziari militari presso i tribunali militari, in qualità di ufficiali delle categorie in congedo, è riconosciuto utile ai fini del compimento del periodo di prova di cui all'articolo 17 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

ART. 2.

È data facoltà al Ministro della guerra di conferire 7 delle vacanze esistenti nel ruolo della magistratura militare, ad altrettanti candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a 17 posti di uditore giudiziario militare, indetto col decreto ministeriale 1° aprile 1939-XVII, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria approvata con decreto ministeriale 31 agosto 1940-XVIII.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Avanzamento dei colonnelli riassunti e composizione della Commissione speciale di avanzamento. (1317)

ART. 1.

L'articolo 74 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« La Commissione speciale di avanzamento è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta da un ufficiale generale presidente e da quattro generali membri.

« Il presidente è scelto fra gli ufficiali generali in servizio permanente; i membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio permanente o della riserva.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« Sono inoltre nominati dal Ministro per la guerra almeno due membri supplenti, essi pure scelti fra gli ufficiali generali in servizio permanente o della riserva, i quali sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o di impedimento ».

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, l'articolo 67 della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Il colonnello riassunto può conseguire la promozione a generale di brigata purchè abbia i seguenti requisiti:

« a) sia riconosciuto in possesso di eminenti doti morali, intellettuali, di carattere, di cultura;

« b) si sia distinto per notevole rendimento in servizio in guerra ed in pace.

« Le proposte per le promozioni di cui al presente articolo sono formulate dalle autorità gerarchiche e su di esse decide il Ministro per la guerra sentito il parere della Commissione centrale di avanzamento.

« Il colonnello per il quale il Ministro ha pronunciato giudizio decisivo favorevole è promosso sotto la data di tale giudizio purchè alla data stessa si trovino in servizio non più di 9 generali di brigata provenienti dai colonnelli riassunti. La promozione, in caso contrario, sarà effettuata al formarsi della prima vacanza nel numero dei generali suddetti e l'ufficiale assumerà anzianità corrispondente alla data di formazione della vacanza medesima.

« Qualora a ricoprire la detta vacanza concorrano più colonnelli riassunti per i quali il Ministro per la guerra abbia pronunciato, anche in epoche diverse, giudizio decisivo favorevole, la promozione è devoluta al colonnello più anziano in grado ».

Aggiornamenti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore. (1318)

ART. 1.

L'articolo 8 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, quale risulta modificato dalla legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1010, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti che interessano gli ufficiali di Stato Maggiore e gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore sono decisi dal Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, in seguito a parere di apposita Commissione.

« Detta Commissione è costituita dal Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, dal Sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito, dai generali capi reparto del comando del Corpo di Stato Maggiore e dal generale addetto.

« Presidente della Commissione stessa è il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito o in sua vece il Sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito.

« Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non intervengono almeno tre componenti di essa.

« Il presidente ha facoltà di far intervenire, in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque ufficiale che sia superiore in grado al giudicando e che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale, per chiarire fatti o circostanze riguardanti il servizio da lui prestato ».

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 3 novembre 1939-XVIII.